



Decreto Dirigenziale n. 48 del 29/07/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 6 Piano Forestale Generale

Oggetto dell'Atto:

FEP CAMPANIA 2007/2013. DD DEL 18/7/2013, N.42. RETTIFICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
- b. il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP);
- c. con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 è stato approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
- d. il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013, ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, individua le Regioni quali Organismi intermedi deputati all'attuazione di alcune misure;
- e. la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data 29.3.2010 ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;
- f. l'Accordo Multiregionale, stipulato in data 18 settembre 2008 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni obiettivo convergenza e obiettivo fuori convergenza, inerente l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma operativo 2007-2013, annovera tra le funzioni delegate l'attuazione dell'Asse V del FEP "Assistenza Tecnica";
- g. con DGR n. 1347 del 06/08/08 la Giunta Regionale ha approvato il Piano finanziario del FEP Campania 2007/2013;
- h. con DGR 1169 del 30.06.2009 sono state assegnate le risorse dell'assistenza tecnica alle attività a supporto del Referente regionale dell'Autorità di Gestione Nazionale, per l'attuazione delle misure cofinanziate dal FEP;
- i. con Decreto Ministeriale del 30.11.2009, n. 63, è stato approvato il documento Spese Ammissibili Misura Assistenza Tecnica del PO FEP 2007/2013;
- j. con DGR n. 27 del 22.01.2010 la Giunta regionale ha approvato il documento "Programma Operativo Assistenza Tecnica FEP Campania 2007/2013";
- k. con DGR del 2/8/2010 n. 582, la Giunta Regionale ha designato, quale Referente regionale dell'Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013, il Dirigente del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11;
- l. con Decreto regionale dirigenziale del 30.11.2010 n. 1061 è stato approvato il manuale delle procedure e dei controlli della Regione Campania;
- m. con DGR 1565 del 03/10/2008 la Giunta regionale ha approvato un protocollo d'intesa con l'Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA) allo scopo di fornire alla Regione Campania supporto in ordine alla programmazione ed attuazione delle politiche agricole e dello Sviluppo Rurale, valido fino al 31.12.2015;

RILEVATO che in data 18.7.2013 il Settore Piano Forestale Generale ha proposto il decreto n. 42 di approvazione dello schema di accordo con INEA ed il relativo impegno sul capitolo n. 2596 titolato "finanziamento degli interventi previsti dal PO Nazionale Pesca 2007/2013 – contributi alle Amministrazioni pubbliche locali"

PRESO ATTO della nota del 26.7.2013, prot. n. 544575, con cui Il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ha comunicato l'impossibilità di dare corso al decreto poiché nella nuova codificazione dei capitoli di spesa indicati nella DGR del 3.6.2013, n.170, di approvazione del bilancio gestionale, il capitolo su cui grava la spesa non prevede gli Enti pubblici;

;

CONSIDERATO che per poter procedere all'impegno finanziario degli oneri discendenti dall'Accordo INEA è necessaria una deliberazione di Giunta Regionale per l'istituzione di un nuovo capitolo o la modifica dei capitoli esistenti in modo da ricomprendere anche i pagamenti a favore degli Enti di diritto pubblico;

DATO ATTO che permangono i presupposti per approvare lo schema di Accordo tra la Regione Campania e l'INEA in quanto sussiste sufficiente disponibilità finanziaria sulle risorse della Misura 5.1 "Assistenza Tecnica" del FEP Campania 2007-2013 ;

RITENUTO, pertanto, di rettificare il proprio decreto del 18.7.2013, n. 42 :

- a. stabilendo l' Approvazione dello schema di accordo tra Regione Campania e Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA) per lo svolgimento di uno studio sull'analisi di efficacia degli interventi cofinanziati dal Fep
- b. rinviando ad un successivo provvedimento l'impegno finanziario delle risorse a favore dell'INEA, ad avvenuta approvazione della deliberazione di Giunta regionale di integrazione/modifica del bilancio gestionale per l'istituzione di un nuovo capitolo o la modifica di quelli esistenti;

VISTI:

- a. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- b. la L.R. n. 5 del 6.5.2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (Approvazione della legge finanziaria regionale 2013);
- c. la L.R. n. 6 del 6.5.2013: Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015 – in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23.6.2013, n. 118;
- d. la DGR del 3.6.2013, n. 170, di approvazione del bilancio gestionale 2013, pubblicata sul BURC nr. 34 del 21/6/2013;
- e. la nota del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio del 26.07.2013 prot. n.544575

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal referente di Misura mediante apposizione della sigla sul presente provvedimento

DECRETA

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate di:

1. rettificare il decreto del 18.7.2013 e per l'effetto di:
 - 1.1. approvare lo schema di accordo tra Regione Campania e Istituto nazionale di Economia Agraria (INEA) per lo svolgimento di uno studio sull'analisi di efficacia degli interventi cofinanziati dal Fep
 - 1.2. rinviare ad un successivo provvedimento l'impegno finanziario delle risorse a favore dell'INEA, ad avvenuta approvazione della deliberazione di Giunta regionale di integrazione/modifica del bilancio gestionale per l'istituzione di un nuovo capitolo o la modifica dei capitoli esistenti
2. trasmettere il presente provvedimento a:
 - 2.1 l'Istituto Nazionale di Economia Agraria – INEA;
 - 2.2 Assessore all'Agricoltura;
 - 2.3 Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania – Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale;
 - 2.4 Coordinatore dell'A.G.C 11;
 - 2.5 Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 2.6 Settore BCA;
 - 2.7 Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione nel BURC, ai fini della pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

2.8 AGC 02 – Settore 01– Servizio 04 “Registrazione atti monocratici, archiviazione decreti dirigenziali”.

Antonio Carotenuto

ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA) PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO SULL'ANALISI DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DAL FEP 2007/2013

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 58 del Reg Ce n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, il Programma Operativo Nazionale Pesca 2007/2013 individua le Regioni quali Organismi intermedi che, per delega dell'A.d.G. e dell'A.d.C. Nazionale, sono i responsabili territoriali dell'attuazione di alcune misure del Programma Nazionale;
- la Regione Campania è impegnata nella realizzazione delle misure del P.O. FEP approvato dalla Commissione UE con decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007;
- la Regione Campania svolge il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEP ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1198/2006, come da convenzione stipulata in data 29.3.2010 ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 498/2007;
- con DGR 1169 del 30.06.2009 sono state assegnate le risorse dell'assistenza tecnica alle attività a supporto del Referente regionale dell'Autorità di Gestione Nazionale, per l'attuazione delle misure cofinanziate dal FEP;
- con DGR del 2/8/2010 n. 582, la Giunta Regionale ha designato, quale Referente regionale dell'Autorità di gestione nazionale del FEP Campania 2007/2013, il Dirigente del Settore del Piano Forestale Generale dell'AGC 11;
- con Decisione della Commissione europea C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 è stato approvato il Programma operativo revisionato inerente l'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007/2013;
- per garantire una efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione del FEP, risulta necessario verificare e valutare l'efficacia degli interventi finanziati dal P.O. al fine di garantire all'Organismo intermedio il necessario supporto operativo, anche ai fini della preparazione della nuova programmazione 2014 - 2020;
- l'INEA, Ente di diritto pubblico, per compiti statuari svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali, della pesca e di sviluppo rurale, nell'interesse delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche Amministrazioni;
- l'INEA possiede un'esperienza pluriennale derivante da attività nei Settori suddetti, in materia di valutazione di programmi di sviluppo rurale, di monitoraggio sugli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea, di statistica etc.;
- l'INEA collabora con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, alla gestione della Rete Rurale Nazionale il cui programma, approvato con Decisione C(2007) 3824 del 13 agosto 2007, è finalizzato alla attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo rurale 2007-2013, promuovendo lo scambio di buone prassi, l'innalzamento delle performance qualitative degli interventi e favorendo le attività di monitoraggio e di valutazione;
- l'INEA, con le proprie strutture regionali, ha già svolto attività di analisi e supporto tecnico nell'attuazione sia delle politiche comunitarie (programmazione fondi strutturali FEOAG 1994/99 e 2000/2006 e dell'iniziativa comunitaria Leader II e Leader+) sia delle politiche agricole regionali (politiche fiscali, analisi microeconomiche e modelli aziendali);

Ritenuto che:

- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la collaborazione tra la Regione Campania ed INEA, tendente ad ottimizzare l'attuazione del FEP a livello regionale, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco e comune interesse pubblico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione,

**la Regione Campania
e
l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA)**

CONVENGONO

**Articolo 1
(Assunzione delle premesse)**

1. Le premesse ed ogni documento allegato, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2
(Finalità)**

1. La Regione Campania intende instaurare con l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) un accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 per lo svolgimento di un'analisi di efficacia degli interventi cofinanziati dal P.O. FEP.
2. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per le attività di analisi dell'efficacia degli interventi cofinanziati dal P.O. FEP relativamente agli aspetti procedurali, finanziari ed amministrativi, con particolare riferimento all'organizzazione e svolgimento dell'attività di recupero dati e monitoraggio procedurale, nonché per lo svolgimento di specifiche attività tematiche.
3. L'attività di supporto è specificatamente disciplinato nel "Programma di lavoro" in allegato al presente accordo.

**Articolo 3
(Obblighi delle parti)**

1. La Regione Campania - il Settore Piano Forestale Generale dell'AGC 11 - mette a disposizione le proprie strutture nonché le risorse e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al Programma di lavoro.
2. L'INEA mette a disposizione le proprie strutture, il supporto delle proprie competenze e professionalità nonché i materiali, la documentazione e le banche dati necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal Programma di lavoro.

3. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed in osservanza della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Campania e dell'INEA.

Articolo 4 (Gruppo di lavoro)

1. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente accordo può essere costituito un gruppo di lavoro paritetico composto da 2 membri (uno per ogni parte) designati rispettivamente dal Dirigente del Settore Piano Forestale Generale e dal Direttore Generale dell'INEA.
2. Il gruppo di lavoro svolge funzioni di indirizzo delle attività previste dal Programma di lavoro e di valutazione dei risultati ottenuti.

Articolo 5 (Referenti)

1. I referenti designati dalle parti per la realizzazione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono:
 - a. per la Regione Campania: Dott.re Antonio Carotenuto, Dirigente del Settore Piano Forestale Generale
 - b. per l'INEA: dott.ssa Raffaella Pergamo, Ricercatrice, Responsabile della sede regionale dell'INEA per l'Umbria

Articolo 6 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.
2. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 (Oneri)

1. Per la realizzazione delle attività di cui al Programma di lavoro, la Regione Campania si impegna a riconoscere ad INEA esclusivamente gli oneri economici relativi al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle stesse attività, stimate fino ad un massimo di € 180.000 per 18 mesi di attività fino al termine dell'accordo di collaborazione. Tale spesa trova la necessaria copertura finanziaria nella Misura 5.1 del P.O. FEP (Misura assistenza tecnica).
2. Gli oneri di cui al punto che precede sono rendicontati, di norma con cadenza trimestrale, alla Regione e riferiti al costo effettivamente sostenuto del personale impiegato ed a quello relativo al materiale ed eventuali attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività del Programma di lavoro. Ogni onere ulteriore al suindicato importo resta a carico di INEA.

Articolo 8 (Risultati)

1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Campania e dell'INEA, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra i referenti di cui all'articolo 5.
3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di prestazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione istaurata con il presente Accordo.

Articolo 9 (Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 10 (Durata)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha la durata di diciotto (18) mesi. In ogni caso l'Accordo di collaborazione termina il 31.12.2015.

Articolo 11 (Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso.
2. Le parti si riservano la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno di cui trattasi ed ha effetto dall'inizio dell'anno successivo.

Articolo 12
(Foro competente)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Articolo 13
(Clausole finali)

1. La presente convenzione redatta in carta libera è esente da spese di copia, stampa e registrazione fiscale ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Campania

Dott. Antonio Carotenuto

Per l'INEA

Prof. Alberto Manelli

Allegato

PROGRAMMA DI LAVORO

1. Il presente documento disciplina le attività scaturenti dall'accordo di collaborazione, di cui il programma è parte integrante, tra la Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio Referente dell'AdG del FEP 2007 - 2013 ed INEA
2. Le attività del presente Programma di lavoro riguardano i seguenti aspetti:
 - a. Realizzazione di studi ed analisi di impatto delle misure FEP a gestione regionale in modo da garantire la confrontabilità e l'aggregazione delle informazioni a livello comunitario e nazionale.
Tale attività comprende in particolare:
 - i. l'individuazione del contesto della pesca a livello regionale;
 - ii. lo stato della realizzazione fisica e finanziaria delle misure;
 - iii. l'analisi quali-quantitativa dell'impatto delle stesse sui sistemi di pesca regionali;
 - iv. supporto alla sperimentazione di attività nell'attuazione dei Piani di Sviluppo Locale dei G.A.C. – Misura 4.1 del FEP 2007/2013 – selezionati dalla Regione Campania.
 - b. Supporto alla struttura regionale nelle attività di transizione al nuovo fondo pesca per la programmazione 2014 - 2020. Tale attività comprende in particolare il supporto per:
 - i. l'analisi delle principali variazioni delle politiche comunitarie e nazionali che hanno un impatto diretto sul fondo ed eventuale ridefinizione della demarcazione degli interventi;
 - ii. studio di nuovi modelli organizzativi di partnership pubblico-private, privilegiando la progettazione integrata (di filiera o territoriale) e quella per l'introduzione di innovazioni (organizzative, di processo e di prodotto).
3. Le attività di cui al presente Programma saranno avviate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo (e dovranno espletarsi secondo le modalità ed i termini indicati dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 4 del protocollo stesso.)
4. L'ammontare della spesa prevista per lo svolgimento delle attività di cui al presente Programma a carico della Regione è stimata in € 180.000,00 per i 18 mesi di attività. Tale spesa trova la necessaria copertura finanziaria nella Misura 5.1 del P.O. FEP (Misura assistenza tecnica).
5. Le spese riconosciute ad INEA dalla Regione Campania sono quelle eleggibili al contributo del FEP nell'ambito della Misura 5.1 Assistenza tecnica e, pertanto, soggette alle disposizioni di pagamento previste da ---. Ai fini della tracciabilità della spesa, INEA dovrà provvedere alla tenuta di una contabilità separata delle spese sostenute a titolo del presente protocollo.
6. Per il rimborso delle spese sostenute, INEA dovrà presentare alla Regione Campania idonea rendicontazione dettagliata in base ad una analisi distinta dei costi sostenuti per il personale impiegato, per i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati e per la documentazione o riproduzione di atti prodotti. Detta rendicontazione dovrà essere corredata da copia della relazione tecnica di cui al successivo punto 8.
7. La Regione Campania provvederà alla disposizione di liquidazione delle spese ad INEA, sulla base alla verifica della rendicontazione di cui al punto 6 e nei termini indicati dal gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del protocollo d'intesa, mediante accreditamento su C.C. bancario BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI ROMA SUCCURSALE IT86I0100003245348300032831 intestato ad INEA, via Nomentana, 41 – 00161 Roma.

8. Per la collaborazione prestata al presente Programma:
- La Regione Campania si avvale del personale della Struttura regionale competente designata dal Dirigente del settore Piano Forestale Generale;
 - INEA sceglie in piena autonomia il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività descritte, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione Campania.
- Per i dipendenti pubblici impiegati nel presente Programma si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.
9. Per lo svolgimento delle proprie attività, il gruppo di lavoro, di cui all'articolo 4 dell'Accordo, si riunisce con cadenza semestrale presso il Settore Piano Forestale Generale. Lo stesso dovrà approvare semestralmente una "relazione tecnica" predisposta da INEA che descriva le attività svolte nell'ambito del presente Programma.
10. I Referenti di cui all'articolo 5 dell'Accordo possono prevedere concordemente l'aggiornamento del presente Programma di lavoro a seguito di sopravvenute esigenze che non comportano una revisione sostanziale del programma stesso.
11. Eventuali revisioni sostanziali del Programma di lavoro saranno definite con atti aggiuntivi.

Letto, firmato e sottoscritto,

Per la Regione Campania

Per INEA

Dott. Antonio Carotenuto

Prof. Alberto Manelli
